

(N. 1138-bis)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 luglio 1955
(V. Stampati N. 1428 e 1428-bis)

presentato dal **Ministro del Tesoro**
(GAVA)

di concerto col **Ministro del Bilancio**
(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1955

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1955 al 30 giugno 1956, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 è autorizzata la spesa di lire 15.000.000.000, di cui:

lire 1 miliardo per il proseguimento dei lavori di costruzione della nuova sede del Ministero degli affari esteri alla Farnesina, in Roma, ai sensi della legge 31 luglio 1952, n. 1224; lire 150.000.000 per la costruzione e l'arredamento del nuovo palazzo di giustizia di Rieti, ai sensi della legge 19 maggio 1954, n. 274; lire 500 milioni per la concessione, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454, dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonchè per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940, e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531, e 28 di-

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cembre 1952, n. 4436, dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936 e lire 13.350.000.000 per provvedere:

a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;

b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonché alle escavazioni marittime;

c) alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010;

d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale e insulare, in applicazione del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589;

f) alla concessione di contributi previsti all'ultimo comma dell'articolo 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261, per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.

Art. 3.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 18.000.000.000 — di cui lire 5 miliardi in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 — per provvedere, in relazione ai danni prodotti da eventi bellici, alla riparazione ed alla ricostruzione di beni dello Stato, agli interventi di interesse pubblico, nonché in base alle disposizioni vigenti contenute nella legge 26 ottobre 1940, n. 1543 — integrata, per quanto riguarda il ripristino degli edifici di culto e di quelli degli enti di beneficenza e di assistenza, dal decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 35, e dal decreto legisla-

tivo del Capo provvisorio dello Stato 29 maggio 1947, n. 649, ratificati, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 1950, n. 784, e, per quanto attiene agli edifici dei culti diversi dal cattolico, dal decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 736 — nel decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240, nei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e 21 ottobre 1947, n. 1377, ratificato, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1951, n. 1217, nella legge 25 giugno 1949, n. 409, modificata, per quanto riguarda i piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, e nelle leggi 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607:

a) alla ricostruzione dei beni degli enti pubblici locali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza ed assistenza e degli edifici di culto, degli edifici scolastici e delle scuole governative industriali, commerciali, agrarie ed artistiche di proprietà delle scuole stesse, nonché dei beni delle università e degli istituti di istruzione superiore;

b) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni dei propri alloggi danneggiati dalla guerra;

c) alla concessione di contributi straordinari in capitale previsti dal primo e dal secondo comma dell'articolo 56 del predetto decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261;

d) alla colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.

Art. 4.

È autorizzata per l'esercizio finanziario 1955-56 la spesa di lire 4.000.000.000 per provvedere alla concessione di contributi per la costruzione di nuove chiese in attuazione della legge 18 dicembre 1952, n. 2522.

Art. 5.

È stabilito per l'esercizio finanziario 1955-1956, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261,

LEGISLATURA II - 1953-55 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e delle leggi 2 luglio 1949, n. 408, 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, il limite di impegno di lire 1.405.000.000 di cui:

1) lire 5.000.000 per la concessione:

a) del contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sui mutui da contrarsi da enti vari e cooperative edilizie a contributo statale, ai sensi del primo e secondo comma dell'articolo 56 e dell'articolo 57 del citato decreto n. 261;

b) del contributo trentacinquennale dell'uno per cento previsto dall'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408, a favore di Comuni e di Istituti autonomi per le case popolari;

2) lire 1.250.000.000 in dipendenza degli oneri derivanti dalla legge 31 luglio 1954, n. 607, per la concessione:

a) di contributi costanti da pagarsi ai sensi delle citate leggi 25 giugno 1949, n. 409, 27 dicembre 1953, n. 968, e 31 luglio 1954, n. 607, ai proprietari che provvedono alla ricostruzione dei loro fabbricati distrutti da eventi bellici oppure agli Istituti mutuanti ai quali i proprietari stessi si sono rivolti per procurarsi i fondi necessari;

b) dei contributi rateali ai sensi del punto secondo dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari che provvedono alla riparazione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra;

3) lire 150.000.000 per l'attuazione di piani di ricostruzione di abitati danneggiati da eventi bellici, autorizzati dalla legge 27 ottobre 1951, n. 1402.

Art. 6.

Sono altresì stabiliti per l'esercizio finanziario 1955-56 i seguenti limiti di impegno per pagamenti differiti relativi a:

1) sovvenzioni dipendenti dal testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, da leggi speciali e dalla legge 29 maggio 1951, n. 457, lire 100.000.000;

2) concorsi e sussidi per l'esecuzione delle opere pubbliche di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi costanti per trentacinque anni a norma del primo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1949, n. 589, nonché della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 640.000.000 di cui:

a) per opere stradali ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 589 e dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 80.000.000, destinate per lire 40.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

b) per opere marittime da eseguirsi ai sensi dell'articolo 9 della citata legge n. 589, lire 15.000.000;

c) per opere elettriche da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10 della citata legge n. 589, modificato dalla legge 9 agosto 1954, n. 649, lire 20.000.000, destinate per lire 10.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

d) per opere igieniche indicate agli articoli 3, 4, 5 e 6 della citata legge n. 589, lire 500.000.000, destinate per lire 250.000.000 all'Italia meridionale e insulare;

e) per la costruzione e l'ampliamento di uffici per sedi municipali ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1953, n. 184, lire 25.000.000;

3) contributi a favore di enti locali per acquedotti, fognature, opere igieniche e sanitarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589, lire 10.000.000.

Art. 7.

Per l'esercizio finanziario 1955-56 è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per il completamento di opere eseguite in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Art. 8.

Agli oneri dipendenti dall'applicazione della legge 9 maggio 1950, n. 329, concernente la revisione dei prezzi contrattuali, si provvederà, per le opere manutentorie, a carico degli stanziamenti dei correlativi capitoli di parte ordinaria del bilancio e, per le opere di carattere

straordinario a pagamento immediato, a carico degli stanziamenti corrispondenti alle autorizzazioni di spesa fissati negli articoli precedenti.

Art. 9.

Per l'attuazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10 e 15 luglio 1954, n. 543, concernenti l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale e della legge 9 agosto 1954, n. 638, relativa alla sistemazione di fiumi e torrenti, il Ministro del tesoro, con propri decreti, e su proposta del Ministro dei lavori pubblici, è autorizzato ad apportare variazioni compensative tra i relativi stanziamenti per l'esercizio finanziario 1955-56.

Art. 10.

È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1955-56, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.

Gli eventuali prelevamenti, tanto dal fondo

di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché le conseguenti iscrizioni ai capitoli del bilancio della Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.

Art. 11.

Il fondo a disposizione iscritto nello stato di previsione della spesa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (capitolo n. 62) per l'esercizio 1955-56 per oneri di carattere generale per l'esecuzione di lavori stradali nell'Italia meridionale ed insulare, sarà ripartito, con decreti del Ministro del tesoro, fra i capitoli di tale stato di previsione concernenti gli oneri medesimi.

p. Il Presidente della Camera dei deputati

TARGETTI.

MODIFICHE APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, NELLA
SEDUTA DEL 26 LUGLIO 1955, AI CAPITOLI DELLO STATO DI
PREVISIONE DELLA SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUB-
BLICI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1955-56

Testo del Ministero.

6

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Altre spese di personale (a).</i>			
5	26	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana comandato presso gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (art. 2 della legge 16 dicembre 1940, n. 1450, e legge 5 giugno 1951, n. 376) (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>) (b)	227.000.000	+ (c) 172.514.000	(d) 399.514.000
»	27	Retribuzioni per incarichi di speciali studi conferiti a persone estranee all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, numero 343 (e)	»	(e) per memoria	per memoria
17	28	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (b)	5.000.000	»	5.000.000
10	29	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (b)	5.000.000	— (f) 1.500.000	3.500.000
11	30	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale (b)	50.000.000	— (f) 15.000.000	35.000.000
18	31	Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato dal servizio ed alle loro famiglie (b)	11.000.000	»	11.000.000
19	32	Gettoni di presenza e indennità dovute a qualsiasi titolo ai componenti delle commissioni e dei comitati (b)	7.000.000	— (f) 2.000.000	5.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	305.000.000	+ 154.014.000	459.014.000

(a) Sottorubrica che si istituisce per una migliore classificazione delle spese.

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.

(c) La variazione è costituita come segue:

Aumento che si propone in applicazione della legge 30 ottobre 1953, n. 841, concernente l'estensione dell'assistenza sanitaria E.N.P.A.S. ai pensionati dello Stato	+ L.	2.300.000
Aumento che si propone in applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19, concernente la trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dello assegno personale previsto dalla legge 8 aprile 1952, n. 212	+ »	8.000.000
Aumento che si propone in relazione alle effettive esigenze	+ »	162.214.000
	+ L.	<u>172.514.000</u>

(d) Per la dimostrazione della spesa veggasi allegato n. 9.

(e) Capitolo corrispondente a quello n. 110 dell'esercizio 1954-55 che si istituisce in questa sede, per una migliore classificazione degli oneri, modificato nella denominazione, ai fini di una più esatta indicazione della spesa che vi fa carico.

(f) Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze.

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56		4	5	6
1	2	3			
		<i>Altre spese di personale (a).</i>			
5	26	Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale del soppresso Ministero dell'Africa italiana comandato presso gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei lavori pubblici (art. 2 della legge 16 dicembre 1940, n. 1450, e legge 5 giugno 1951, n. 376) (<i>Spese fisse e obbligatorie</i>) (b)	227.000.000	+ (c) 172.514.000	(d) 399.514.000
»	27	Retribuzioni per incarichi di speciali studi conferiti a persone estranee all'Amministrazione ai sensi dell'articolo 57 del regio decreto 8 maggio 1924, numero 843 (e)	»	(e) per memoria	per memoria
17	28	Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi al personale dell'Amministrazione dei lavori pubblici in relazione a particolari esigenze di servizio (articolo 6 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (b)	5.000.000	»	5.000.000
10	29	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per le missioni all'estero (b)	5.000.000	+ (f) 3.000.000	8.000.000
11	30	Indennità e rimborso delle spese di trasporto per i trasferimenti del personale (b)	50.000.000	- (g) 15.000.000	35.000.000
18	31	Sussidi al personale in attività di servizio, a quello cessato dal servizio ed alle loro famiglie (b)	11.000.000	+ 6.000.000	17.000.000
19	32	Gettoni di presenza e indennità dovute a qualsiasi titolo ai componenti delle commissioni e dei comitati (b)	7.000.000	- (g) 2.000.000	5.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	305.000.000	+ 164.514.000	469.514.000

(a) Sottorubrica che si istituisce per una migliore classificazione delle spese.

(b) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.

(c) La variazione è costituita come segue:

Aumento che si propone in applicazione della legge 30 ottobre 1953, n. 841, concernente l'estensione dell'assistenza sanitaria E.N.P.A.S. ai pensionati dello Stato	+ L.	2.300.000
Aumento che si propone in applicazione della legge 2 marzo 1954, n. 19, concernente la trasformazione in aumento dell'assegno perequativo o dell'indennità di funzione dell'assegno personale previsto dalla legge 8 aprile 1952, n. 212	+ »	8.000.000
Aumento che si propone in relazione alle effettive esigenze	+ »	162.214.000
	+ L.	<u>172.514.000</u>

(d) Per la dimostrazione della spesa veggasi allegato n. 9.

(e) Capitolo corrispondente a quello n. 110 dell'esercizio 1954-55 che si istituisce in questa sede, per una migliore classificazione degli oneri, modificato nella denominazione, ai fini di una più esatta indicazione della spesa che vi fa carico.

(f) Aumento che si propone in relazione alle effettive occorrenze.

(g) Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze.

Testo del Ministero.

8

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto</i>	305.000.000	+ 154.014.000	459.014.000
12	33	Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi (decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926)	220.000.000	— (a) 20.000.000	200.000.000
13	»	Spese per le assicurazioni e le altre previdenze sociali per il personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese obbligatorie</i>) (b)	470.000.000	— (b) 470.000.000	soppresso
14	34	Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze della Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (regi decreti 17 agosto 1935, numero 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940) (<i>Spese obbligatorie</i>)	25.000.000	»	25.000.000
15	»	Premio giornaliero di presenza (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (<i>Spese obbligatorie</i>) (c)	475.000.000	— (c) 475.000.000	soppresso
16	»	Compensi per lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (d)	435.000.000	— (d) 435.000.000	soppresso
			1.930.000.000	— 1.245.986.000	684.014.000

(a) Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze.

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto del medesimo come segue:

L. 320.000.000 al precedente capitolo n. 19.

» 150.000.000 al precedente capitolo n. 25.

L. 470.000.000

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto dello stesso come segue:

L. 159.200.000 al precedente capitolo n. 8.

» 99.500.000 al precedente capitolo n. 12.

» 79.600.000 al precedente capitolo n. 16.

» 59.700.000 al precedente capitolo n. 22.

» 77.000.000 per previste minori occorrenze.

L. 475.000.000

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto dello stesso come segue:

L. 225.000.000 al precedente capitolo n. 9.

» 110.000.000 al precedente capitolo n. 13.

» 85.000.000 al precedente capitolo n. 17.

» 15.000.000 al precedente capitolo n. 23.

L. 435.000.000

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	305.000.000	+ 164.514.000	469.514.000
12	33	Indennità e rimborso spese a funzionari a riposo incaricati di eseguire collaudi (decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926)	220.000.000	— (a) 32.500.000	187.500.000
13	»	Spese per le assicurazioni e le altre previdenze sociali per il personale di ruolo e non di ruolo (<i>Spese obbligatorie</i>) (b)	470.000.000	— (b) 470.000.000	soppresso
14	34	Premi da corrispondere all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, per gli operai che prestano l'opera propria alle dipendenze della Amministrazione dei lavori pubblici, in lavori soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (regi. decreti 17 agosto 1935, numero 1765; 15 dicembre 1936, n. 2276; 25 gennaio 1937, n. 200 e decreto ministeriale 19 gennaio 1939, modificato dal decreto ministeriale 27 settembre 1940) (<i>Spese obbligatorie</i>)	25.000.000	»	25.000.000
15	»	Premio giornaliero di presenza (art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (<i>Spese obbligatorie</i>) (c)	475.000.000	— (c) 475.000.000	soppresso
16	»	Compensi per lavoro straordinario (art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) (d)	435.000.000	— (d) 435.000.000	soppresso
			1.930.000.000	— 1.247.986.000	682.014.000

(a) Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze.

(b) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto del medesimo come segue:

L. 320.000.000 al precedente capitolo n. 19.

» 150.000.000 al precedente capitolo n. 25.

L. 470.000.000

(c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto dello stesso come segue:

L. 159.200.000 al precedente capitolo n. 8.

» 99.500.000 al precedente capitolo n. 12.

» 79.600.000 al precedente capitolo n. 16.

» 59.700.000 al precedente capitolo n. 22.

» 77.000.000 per previste minori occorrenze.

L. 475.000.000

(d) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina per trasporto dello stesso come segue:

L. 225.000.000 al precedente capitolo n. 9.

» 110.000.000 al precedente capitolo n. 13.

» 85.000.000 al precedente capitolo n. 17.

» 15.000.000 al precedente capitolo n. 23.

L. 435.000.000

Testo del Ministero.

10

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	326.800.000	— 37.500.000	289.300.000
41	43	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (<i>Spese obbligatorie</i>) (a)	<i>per memoria</i>	>	<i>per memoria</i>
23	44	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	41.000.000	>	41.000.000
25	45	Genio civile - Spese di ufficio - Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici e di macchine d'ufficio - Spese di illuminazione e di riscaldamento, per divise di servizio al personale subalterno, per imposte e tasse e per visite medico-fiscali - Spese di arredamento e trasferimento di uffici	500.000.000	>	(b) 500.000.000
29	46	Spese per acquisto di pubblicazioni e per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero - Spese per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative ad opere pubbliche - Spese per l'acquisto di quotidiani, periodici e per le quote di associazione ad agenzie di informazioni	2.000.000	>	2.000.000
30	47	Spese per partecipare ad enti nazionali ed internazionali che svolgono attività avente attinenza con quella dei lavori pubblici; per organizzare o partecipare a convegni e congressi nazionali o internazionali e a mostre e fiere nazionali o internazionali col fine di mettere in evidenza l'attività relativa ai lavori pubblici; per studi, ricerche sperimentali, coordinamento e metodizzazione degli studi; per pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici (legge 25 luglio 1952, n. 1055)	100.000.000	— (c) 46.000.000	54.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	969.800.000	— 83.500.000	886.300.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.
 (b) Dello stanziamento lire 80.000.000 sono considerate *spese di investimento*.
 (c) Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze.

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	326.800.000	— 37.500.000	289.300.000
41	43	Residui passivi perenti agli effetti amministrativi eliminati ai sensi dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (<i>Spese obbligatorie</i>) (a)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
23	44	Spese per il Consiglio superiore dei lavori pubblici e per la segreteria	41.000.000	»	41.000.000
25	45	Genio civile - Spese di ufficio - Provvista, riparazione, manutenzione e trasporto di mobili e di strumenti geodetici e di macchine d'ufficio - Spese di illuminazione e di riscaldamento, per divise di servizio al personale subalterno, per imposte e tasse e per visite medico-fiscali - Spese di arredamento e trasferimento di uffici	500.000.000	»	(b) 500.000.000
29	46	Spese per acquisto di pubblicazioni e per il funzionamento e la manutenzione della biblioteca del Ministero - Spese per la raccolta di riproduzioni fotografiche relative ad opere pubbliche - Spese per l'acquisto di quotidiani periodici e per le quote di associazione ad agenzie di informazioni	2.000.000	+ (c) 2.000.000	4.000.000
30	47	Spese per partecipare ad enti nazionali ed internazionali che svolgono attività avente attinenza con quella dei lavori pubblici; per organizzare o partecipare a convegni e congressi nazionali o internazionali e a mostre e fiere nazionali o internazionali col fine di mettere in evidenza l'attività relativa ai lavori pubblici; per studi, ricerche sperimentali, coordinamento e metodizzazione degli studi: per pubblicazioni attinenti ai vari rami dei lavori pubblici (legge 25 luglio 1952, n. 1055)	100.000.000	— (d) 46.000.000	54.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	969.800.000	— 81.500.000	888.300.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo per una più esatta indicazione delle spese che vi fanno carico.

(b) Dello stanziamento lire 80.000.000 sono considerate *spese di investimento*.

(c) **Aumento che si propone in relazione alle effettive occorrenze.**

(d) Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze.

Testo del Ministero.

12

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto</i>	969.800.000	— 83.500.000	886.300.000
31	48	Spese per l'impianto e funzionamento di laboratori per prova di materiali da costruzione	2.000.000	»	2.000.000
35	49	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni	655.000.000	— (a) 455.000.000	200.000.000
36	50	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, numero 2238)	7.000.000	— (b) 3.000.000	4.000.000
37	51	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche (<i>Spese d'ordine</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
38	52	Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	6.000.000	»	6.000.000
39	»	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli appaltatori di opere pubbliche (art. 8 della legge 10 giugno 1937, n. 1139) (c)	100.000	— (c) 100.000	<i>soppresso</i>
			1.639.900.000	— 541.600.000	1.098.300.000

- (a) Riduzione che si propone in lire 455.000.000 di cui lire 75.000.000 per cessazione dell'onere previsto dalla legge 20 aprile 1952, n. 422, concernente la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene, e lire 380.000.000 per previste minori occorrenze.
- (b) Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze.
- (c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina non prevedendosi spese per l'oggetto di essi.

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	969.800.000	81.500.000	888.300.000
31	48	Spese per l'impianto e funzionamento di laboratori per prova di materiali da costruzione	2.000.000	»	2.000.000
35	49	Spese per lo studio di progetti di opere pubbliche da eseguire a cura dello Stato e di opere pubbliche di spettanza degli enti locali o di interesse collettivo da eseguire in applicazione dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni	655.000.000	(a) 455.000.000	200.000.000
36	50	Spese per le statistiche concernenti le opere pubbliche (articolo 3 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238)	7.000.000	(b) 3.000.000	4.000.000
37	51	Spese relative ai lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade e dei porti, alle disposizioni di polizia idraulica ed alle norme antisismiche (<i>Spese d'ordine</i>)	<i>per memoria</i>	»	<i>per memoria</i>
38	52	Spese per il controllo delle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e della trasmissione e distribuzione di energia elettrica (articolo 225 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775)	6.000.000	»	6.000.000
39	»	Spese inerenti alla formazione ed alla tenuta dell'Albo degli appaltatori di opere pubbliche (art. 8 della legge 10 giugno 1937, n. 1139) (c)	100.000	(c) 100.000	<i>soppresso</i>
			1.639.900.000	539.600.000	1.100.300.000

(a) Riduzione che si propone in lire 455.000.000 di cui lire 75.000.000 per cessazione dell'onere previsto dalla legge 20 aprile 1952, n. 422, concernente la progettazione delle opere di sistemazione dei fiumi e torrenti al fine di evitare i danni derivanti dalle piene e lire 380.000.000 per previste minori occorrenze.
 (b) Riduzione che si propone in relazione alle effettive esigenze.
 (c) Capitolo che si sopprime e stanziamento che si elimina non prevedendosi spese per l'oggetto di essi.

Testo del Ministero.

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.</i>			
*182	*177	Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; legge 27 dicembre 1953, n. 968 e legge 31 luglio 1954, n. 607 (a) . . .	2.200.000.000	— (b) 1.000.000.000	(c) 1.200.000.000
*183	*178	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, e 15 luglio 1954, n. 543) (d) .	494.500.000	+ (e) 193.500.000	(f) 688.000.000
*184	*179	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi.	3.415.000.000	+ (g) 25.000.000	(h) 3.440.000.000
			6.109.500.000	— 781.500.000	5.328.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra e della legge 31 luglio 1954, n. 607, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente alle case di abitazione danneggiate o distrutte da eventi bellici.

(b) Riduzione che si propone per contenere gli stanziamenti nei limiti dell'autorizzazione di spesa.

(c) Stanziamento corrispondente a questa parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

(d) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 15 luglio 1954, n. 543, recante disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647.

(e) Aumento che si propone per l'applicazione della legge di cui alla nota successiva.

(f) Aliquota del sesto stanziamento annuale previsto dalla legge 10 agosto 1950 n. 647.

(g) Variazione che si propone in dipendenza delle leggi di cui alla nota successiva.

(h) Autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 103, concernente provvedimenti a favore della città di Roma L. 3.000.000.000

Somma stanziata in esercizi precedenti L. 1.800.000.000
Somma da stanziare in esercizi successivi. » 600.000.000
» 2.400.000.000

Somma che si iscrive per l'esercizio 1955-56 L. 600.000.000

Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del disegno di legge » 2.300.000.000

Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, concernente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 » 40.000.000

Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 638 concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti » 500.000.000

Stanziamento complessivo risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 L. 3.440.000.000

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2		4	5	6
		<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma.</i>			
*182	*177	Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari (legge 26 ottobre 1940, n. 1543 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; legge 27 dicembre 1953, n. 968 e legge 31 luglio 1954, n. 607) (a) . . .	2.200.000.000	— 1.000.000.000 ^(b)	1.200.000.000 ^(c)
*183	*178	Opere relative alla viabilità ordinaria non statale ed agli acquedotti e fognature da eseguirsi a carico ed a cura dello Stato (leggi 10 agosto 1950, n. 647, 2 gennaio 1952, n. 10, e 15 luglio 1954, n. 543) (d) .	494.500.000	+ 193.500.000 ^(e)	688.000.000 ^(f)
*184	*179	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi.	3.415.000.000	+ 125.000.000 ^(g)	3.540.000.000 ^(h)
			6.109.500.000	— 681.500.000	5.428.000.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra e della legge 31 luglio 1954, n. 607, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente alle case di abitazione danneggiate o distrutte da eventi bellici.

(b) Riduzione che si propone per contenere gli stanziamenti nei limiti dell'autorizzazione di spesa.

(c) Stanziamento corrispondente a questa parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge.

(d) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 15 luglio 1954, n. 543, recante disposizioni integrative della legge 10 agosto 1950, n. 647.

(e) Aumento che si propone per l'applicazione della legge di cui alla nota successiva.

(f) Aliquota del sesto stanziamento annuale previsto dalla legge 10 agosto 1950, n. 647.

(g) Variazione che si propone in dipendenza delle leggi di cui alla nota successiva.

(h) Autorizzazione di spesa di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 103, concernente provvedimenti a favore della città di Roma

Somma stanziata in esercizi precedenti	L.	1.800.000.000	L.	3.000.000.000
Somma da stanziare in esercizi successivi	»	600.000.000	»	2.400.000.000

Somma che si iscrive per l'esercizio 1955-56 L. 600.000.000

Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del disegno di legge » 2.400.000.000

Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, concernente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 » 40.000.000

Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti » 500.000.000

Stanziamento complessivo risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 L. 3.540.000.000

Testo del Ministero.

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Provveditorato regionale alle opere pubbliche de l'Aquila.</i>			
*185	*180	Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; legge 27 dicembre 1953, n. 968 e legge 31 luglio 1954, n. 607) (a)	1.300.000.000	+ (b) 300.000.000	(c) 1.600.000.000
*186	*181	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi.	785.000.000	- (d) 275.000.000	(e) 510.000.000
			2.085.000.000	+ 25.000.000	2.110.000.000

- (
- a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra e della legge 31 luglio 1954, n. 607, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente alle case di abitazione danneggiate o distrutte da eventi bellici.
 - (b) Aumento che si propone in dipendenza della legge di cui alla nota successiva.
 - (c) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge.
 - (d) Riduzione che si propone in dipendenza delle leggi di cui alla nota successiva.
 - (e) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del disegno di legge L. 440.000.000
 - Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, concernente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954 » 70.000.000
 - L. 510.000.000

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56	3	4	5	6
1	2				
		<i>Proveditorato regionale alle opere pubbliche de l'Aquila.</i>			
*185	*180	Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; legge 27 dicembre 1953, n. 968 e legge 31 luglio 1954, n. 607) (a)	1.300.000.000	+ (b) 300.000.000	(c) 1.600.000.000
*186	*181	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi.	785.000.000	— (d) 325.000.000	(e) 460.000.000
			2.085.000.000	— 25.000.000	2.060.000.000

- (a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra e della legge 31 luglio 1954, n. 607, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente alle case di abitazione danneggiate o distrutte da eventi bellici.
- (b) Aumento che si propone in dipendenza della legge di cui alla nota successiva.
- (c) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge.
- (d) Riduzione che si propone in dipendenza delle leggi di cui alla nota successiva.
- (e) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del disegno di legge.

Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, concernente provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954	L.	390.000.000
	»	70.000.000
	L.	<u>460.000.000</u>

Testo del Ministero.

18

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4±5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56		4	5	6
1	2	3			
		<i>Riporto . . .</i>	1.500.000.000	+ 250.000.000	1.750.000.000
*196	*191	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi, nonchè per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	1.960.000.000	— (a) 910.000.000	(b) 1.050.000.000
*197	*192	Contributo all'Ente siciliano di elettricità, ai sensi dell'articolo 19, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, e dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 97.	1.589.750.000	»	(c) 1.589.750.000
		<i>Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.</i>	5.049.750.000	— 660.000.000	4.389.750.000
*198	*193	Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 giugno 1949, n. 409; legge 27 dicembre 1953, n. 968 e legge 31 luglio 1954, n. 607) (d)	350.000.000	»	(e) 350.000.000
*199	*194	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi, nonchè per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	1.380.000.000	— (f) 40.000.000	(g) 1.340.000.000
			1.730.000.000	— 40.000.000	1.690.000.000

(a) Variazione che si propone in dipendenza delle leggi di cui alla nota successiva.

(b) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spese di cui all'articolo 2 del disegno di legge L. 830.000.000
 Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, recante provvedimenti a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954. » 220.000.000
 L. 1.050.000.000

(c) Ultimo stanziamento annuale stabilito con i provvedimenti legislativi indicati nella denominazione del capitolo.

(d) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra e della legge 31 luglio 1954, n. 607, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente alle case di abitazione danneggiate o distrutte da eventi bellici.

(e) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge,

(f) Variazione che si propone in dipendenza delle leggi di cui alla nota successiva.

(g) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del disegno di legge. L. 620.000.000
 Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla citata legge 9 agosto 1954 n. 636 » 220.000.000
 Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti. » 500.000.000
 L. 1.340.000.000

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4±5)
Numero nell'esercizio					
954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	1.500.000.000	+ 250.000.000	1.750.000.000
*196	*191	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi, nonché per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	1.960.000.000	— (a) 960.000.000	(b) 1.000.000.000
*197	*192	Contributo all'Ente siciliano di elettricità, ai sensi dell'articolo 19, primo comma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 2, e dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 luglio 1947, n. 1033, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 97.	1.589.750.000	»	(c) 1.589.750.000
		<i>Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.</i>	5.049.750.000	— 710.000.000	4.339.750.000
*198	*193	Spese in dipendenza di danni bellici per l'alloggio dei rimasti senza tetto e dei sinistrati di guerra e per alloggi economici e popolari (legge 26 ottobre 1940, n. 1543, e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 22 settembre 1945, n. 637 e successive modificazioni ed integrazioni; decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 240; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; legge 25 giugno 1949, n. 409; legge 27 dicembre 1953, n. 968 e legge 31 luglio 1954, n. 607) (d)	350.000.000	»	(e) 350.000.000
*199	*194	Spese per l'esecuzione di altre opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi, nonché per l'apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità	1.380.000.000	— (f) 40.000.000	(g) 1.340.000.000
			1.730.000.000	— 40.000.000	1.690.000.000

- (a) Variazione che si propone in dipendenza delle leggi di cui alla nota successiva.
- (b) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del disegno di legge. L. **780.000.000**
 Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 636, recante provvidenze a favore delle regioni colpite da alluvioni dal 1° gennaio 1951 al 15 luglio 1954. » 220.000.000
 L. **1.000.000.000**
- (c) Ultimo stanziamento annuale stabilito con i provvedimenti legislativi indicati nella denominazione del capitolo.
- (d) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra e della legge 31 luglio 1954, n. 607, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente alle case di abitazione danneggiate o distrutte da eventi bellici.
- (e) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del disegno di legge.
- (f) Variazione che si propone in dipendenza delle leggi di cui alla nota successiva.
- (g) Stanziamento corrispondente a quota parte dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del disegno di legge. L. 620.000.000
 Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla citata legge 9 agosto 1954, n. 636 . . . » 220.000.000
 Aliquota del secondo stanziamento annuale previsto dalla legge 9 agosto 1954, n. 638, concernente la sistemazione dei fiumi e torrenti » 500.000.000
 L. **1.340.000.000**

Testo del Ministero.

20

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	25.066.487.000	+ 8.284.749.000	33.351.236.000
*217	*212	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi in annualità (art. 1, comma secondo, e art. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e legge 22 giugno 1950, n. 480)	4.750.000.000	+ (a) 410.000.000	(b) 5.160.000.000
*218	*213	Contributi costanti per trentacinque anni a favore di Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi (legge 15 febbraio 1953, n. 184).	50.000.000	+ (c) 25.000.000	(d) 75.000.000
*219	*214	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	650.000	- (e) 50.000	(f) 600.000
*220	*215	Opere in dipendenza di terremoti	900.000	- (e) 48.000	(f) 852.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	29.868.037.000	+ 8.719.651.000	38.587.688.000

(a) Aumento corrispondente al limite d'impegno fissato al punto 3° dell'articolo 6 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (lire 10.000.000) ed al limite d'impegno fissato al punto 2° - lettera d) - dell'articolo 6 del detto disegno di legge (lire 400.000.000).

(b) 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	350.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	800.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	910.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	1.060.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	850.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	780.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	410.000.000
Totale		L. 5.160.000.000

(c) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2°, lettera e) dell'articolo 6 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione

(d) 2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	L.	50.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	25.000.000
Totale		L. 75.000.000

(e) Riduzione che si propone in relazione all'effettiva entità della spesa.

(f) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI			Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio	DENOMINAZIONE				
1954-55	1955-56		4	5	6
1	2	3			
		<i>Riporto . . .</i>	25.066.487.000	+ 8.284.749.000	33.351.236.000
*217	*212	Concorsi e sussidi per l'esecuzione di acquedotti, opere igieniche e sanitarie di interesse di enti locali mediante la corresponsione di contributi in annualità (art. 1, comma secondo, e art. 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e legge 22 giugno 1950, n. 480)	4.750.000.000	+ ^(a) 510.000.000	^(b) 5.260.000.000
*218	*213	Contributi costanti per trentacinque anni a favore di Comuni che costruiscono o ampliano edifici destinati a proprie sedi (legge 15 febbraio 1953, n. 184)	50.000.000	+ ^(c) 25.000.000	^(d) 75.000.000
*219	*214	Opere in dipendenza di alluvioni, piene, frane, mareggiate ed esplosioni	650.000	- ^(e) 50.000	^(f) 600.000
*220	*215	Opere in dipendenza di terremoti	900.000	- ^(e) 48.000	^(f) 852.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	29.868.037.000	+ 8.819.651.000	38.687.688.000

(a) Aumento corrispondente al limite d'impegno fissato al punto 3° dell'articolo 6 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione (lire 10.000.000) ed al limite d'impegno fissato al punto 2° - lettera d) - dell'articolo 6 del detto disegno di legge (lire 500.000.000).

(b) 7 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1949-50	L.	350.000.000
6 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	800.000.000
5 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	910.000.000
4 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	1.060.000.000
3 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	850.000.000
2 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	780.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti ai limiti d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	510.000.000
Totale		L. 5.260.000.000

(c) Variazione che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui al punto 2° lettera e) dell'articolo 6 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione.

(d) 2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	L.	50.000.000
1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	25.000.000
Totale		L. 75.000.000

(e) Riduzione che si propone in relazione all'effettiva entità della spesa.

(f) Annualità corrispondenti a limiti d'impegno anteriori all'esercizio 1944-45.

Testo del Ministero.

22

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	29.868.037.000	+ 8.719.651.000	38.587.688.000
*221	*216	Contributi in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra, nonché contributi ai proprietari stessi e ad enti vari nelle annualità di ammortamento di mutui contratti - Contributi a istituti per le case popolari e Comuni che costruiscono nuove case ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (articoli 5, 16, 56 e 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607) (a)	4.710.000.000	+ (b) 1.505.000.000	(c) 6.215.000.000
*222	*217	Annualità trentennali per opere in concessione per la nuova costruzione, per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; leggi 25 giugno 1949, n. 409 e 1° ottobre 1951, n. 1141)	1.965.000.000	»	(d) 1.965.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	36.543.037.000	+ 10.224.651.000	46.767.688.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra e della legge 31 luglio 1954, n. 607, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente alle case di abitazione danneggiate o distrutte da eventi bellici.

(b) Aumento che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui all'articolo 5 del disegno di legge per la approvazione del presente stato di previsione.

(c)	11 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1945-46	L.	58.000.000
	10 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47	»	33.000.000
	9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48	»	33.000.000
	8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49	»	33.000.000
	7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	633.000.000
	7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	30.000.000
	6 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	900.000.000
	6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	30.000.000
	5 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	900.000.000
	5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	30.000.000
	4 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	900.000.000
	4 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	30.000.000
	3 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	730.000.000
	3 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	20.000.000
	2 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	330.000.000
	2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	20.000.000
	1 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	1.500.000.000
	1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	5.000.000
	Totale	L.	6.215.000.000

(d)	10 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47	L.	65.000.000
	9 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48	»	200.000.000
	8 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49	»	200.000.000
	7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	600.000.000
	6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	600.000.000
	5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	300.000.000
	Totale	L.	1.965.000.000

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56		4	5	6
1	2	3			
		<i>Riporto . . .</i>	29.868.037.000	+ 8.819.651.000	38.687.688.000
*221	*216	Contributi in annualità, in semestralità o in rate costanti ai proprietari che provvedono alla ricostruzione ed alla riparazione dei loro fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra, nonché contributi ai proprietari stessi e ad enti vari nelle annualità di ammortamento di mutui contratti - Contributi a istituti per le case popolari e Comuni che costruiscono nuove case ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 luglio 1949, n. 408 (articoli 5, 16, 56 e 57 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261 e legge 25 giugno 1949, n. 409; 27 dicembre 1953, n. 968 e 31 luglio 1954, n. 607) (a)	4.710.000.000	+ (b) 1.255.000.000	(c) 5.965.000.000
*222	*217	Annualità trentennali per opere in concessione per la nuova costruzione, per la ricostruzione e la riparazione di fabbricati distrutti o danneggiati dalla guerra (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261; leggi 25 giugno 1949, n. 409 e 1° ottobre 1951, n. 1141)	1.965.000.000	»	(d) 1.965.000.000
		<i>Da riportarsi . . .</i>	36.543.037.000	+ 10.074.651.000	46.617.688.000

(a) Modificata la denominazione del capitolo con la citazione della legge 27 dicembre 1953, n. 968, concernente la concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra e della legge 31 luglio 1954, n. 607 che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza per la concessione dei contributi statali previsti dalla citata legge 27 dicembre 1953, n. 968, relativamente alle case di abitazione danneggiate o distrutte da eventi bellici

(b) Aumento che si propone in corrispondenza del limite d'impegno di cui all'articolo 5 del disegno di legge per la approvazione del presente stato di previsione.

(c)	11 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1945-46	L.	58.000.000
	10 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47	»	33.000.000
	9 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48	»	33.000.000
	8 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49	»	33.000.000
	7 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	633.000.000
	7 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	30.000.000
	6 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	900.000.000
	6 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	30.000.000
	5 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	900.000.000
	5 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	30.000.000
	4 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	900.000.000
	4 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53	»	30.000.000
	3 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	730.000.000
	3 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54	»	20.000.000
	2 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	330.000.000
	2 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55	»	20.000.000
	1 ^a delle 30 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	1.250.000.000
	1 ^a delle 35 annualità corrispondenti al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56	»	5.000.000
	Totale . . .	L.	5.965.000.000

(d)	10 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1946-47	L.	65.000.000
	9 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1947-48	»	200.000.000
	8 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1948-49	»	200.000.000
	7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50	»	600.000.000
	6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51	»	600.000.000
	5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52	»	300.000.000
	Totale . . .	L.	1.965.000.000

Testo del Ministero.

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	36.543.037.000	+ 10.224.651.000	46.767.688.000
*223	*218	Annualità trentennali per opere da dare in concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici (articoli 12 e 35 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e legge 27 ottobre 1951, n. 1402)	798.053.900	»	(a) 798.053.900
*224	*219	Annualità trentennali per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino (decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688)	688.053.900	»	(b) 688.053.900
		<i>Da riportarsi . . .</i>	38.029.144.800	+ 10.224.651.000	48.253.795.800

(a) 7 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (legge 25 giugno 1949, n. 409)	L.	172.013.475
6 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 (legge 25 giugno 1949, n. 409)	»	172.013.475
5 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 (legge 25 giugno 1949, n. 409)	»	172.013.475
4 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 (legge 25 giugno 1949, n. 409)	»	172.013.475
3 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 (legge 27 ottobre 1951, n. 1402)	»	60.000.000
2 ^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55 (legge 27 ottobre 1951, n. 1402)	»	50.000.000
Totale	L.	798.053.900

(b) 7 ^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1949-50	L.	63.396.554
6 ^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1950-51	»	165.475.387
5 ^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1951-52	»	183.689.301
4 ^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1952-53	»	171.530.704
3 ^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1953-54	»	33.206.688
Stanziamiento occorrente a copertura degli impegni in corso	»	70.755.266
Totale	L.	688.053.900

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56		4	5	6
1	2				
		<i>Riporto . . .</i>	36.543.037.000	+ 10.074.651.000	46.617.688.000
*223	*218	Annualità trentennali per opere da dare in concessione per l'attuazione dei piani di ricostruzione in dipendenza di eventi bellici (articoli 12 e 35 della legge 25 giugno 1949, n. 409, e legge 27 ottobre 1951, n. 1402)	798.053.900	+ ^(a) 150.000.000	^(b) 948.053.900
*224	*219	Annualità trentennali per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie urgenti ricadenti nei Comuni compresi nella zona della battaglia di Cassino (decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 688)	688.053.900	»	^(c) 688.053.900
		<i>Da riportarsi . . .</i>	38.029.144.800	+ 10.224.651.000	48.253.795.800

- (a) Aumento che si propone in corrispondenza del limite d'impegno fissato al punto 3) dell'articolo 5 del disegno di legge per l'approvazione del presente stato di previsione.
- (b) 7^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1949-50 (legge 25 giugno 1949, n. 409). L. 172.013.475
 6^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1950-51 (legge 25 giugno 1949, n. 409). » 172.013.475
 5^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1951-52 (legge 25 giugno 1949, n. 409). » 172.013.475
 4^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1952-53 (legge 25 giugno 1949, n. 409). » 172.013.475
 3^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1953-54 (legge 27 ottobre 1951, n. 1402) » 60.000.000
 2^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1954-55 (legge 27 ottobre 1951, n. 1402) » 50.000.000
 1^a annualità corrispondente al limite d'impegno dell'esercizio 1955-56 (legge 27 ottobre 1951, n. 1402) » 150.000.000
- Totale L. 948.053.900
- (c) 7^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1949-50 L. 63.396.554
 6^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1950-51 » 165.475.387
 5^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1951-52 » 183.689.301
 4^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1952-53 » 171.530.704
 3^a annualità relativa alle somme impegnate nell'esercizio 1953-54 » 33.206.688
 Stanziamento occorrente a copertura degli impegni in corso. » 70.755.266
- «Totale L. 688.053.900

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1954-55	1955-56	3	4	5	6	
1	2					
RIASSUNTO PER TITOLI						
—						
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA						
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.						
<i>Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale:</i>						
		Gabinetto e segreterie particolari	19.750.000	+	4.350.000	24.100.000
		Personale di ruolo	3.555.000.000	+	1.094.500.000	4.649.500.000
		Personale dei ruoli speciali transitori	600.000.000	+	1.240.000.000	1.840.000.000
		Personale non di ruolo	3.500.000.000	+	386.000.000	3.886.000.000
		Personale salariato	3.297.000.000	—	577.000.000	2.720.000.000
		Altre spese di personale	1.930.000.000	—	1.245.986.000	684.014.000
		Spese diverse	1.639.900.000	—	541.600.000	1.098.300.000
		<i>Spese generali di personale e diverse relative al Magi-</i> <i>strato alle acque</i>	84.138.000	—	5.586.000	78.552.000
		<i>Debito vitalizio</i>	1.760.000.000	—	58.000.000	1.702.000.000
		<i>Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:</i>				
		Opere marittime	3.000.000.000	—	500.000.000	2.500.000.000
		Opere idrauliche	585.000.000	+	50.000.000	635.000.000
		<i>Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi de-</i> <i>centrati:</i>				
		Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia	556.000.000	+	34.000.000	590.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento	20.000.000	»		20.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano	200.000.000	+	10.000.000	210.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino	100.000.000	+	15.000.000	115.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova	110.000.000	+	5.000.000	115.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna	135.000.000	+	10.000.000	145.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze	110.000.000	»		110.000.000
		<i>Da riportarsi</i>	21.201.788.000	—	79.322.000	21.122.466.000

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio						
1954-55	1955-56					
1	2	3	4	5	6	
RIASSUNTO PER TITOLI						
—						
TITOLO I. — SPESA ORDINARIA						
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.						
<i>Spese generali in gestione dell'Amministrazione centrale:</i>						
		Gabinetto e segreterie particolari	19.750.000	+	4.350.000	24.100.000
		Personale di ruolo	3.555.000.000	+	1.094.500.000	4.649.500.000
		Personale dei ruoli speciali transitori	600.000.000	+	1.240.000.000	1.840.000.000
		Personale non di ruolo	3.500.000.000	+	386.000.000	3.886.000.000
		Personale salariato	3.297.000.000	—	577.000.000	2.720.000.000
		Altre spese di personale	1.930.000.000	—	1.247.986.000	682.014.000
		Spese diverse	1.639.900.000	—	539.600.000	1.100.300.000
		<i>Spese generali di personale e diverse relative al Magi-</i> <i>strato alle acque</i>	84.138.000	—	5.586.000	78.552.000
		<i>Debito vitalizio</i>	1.760.000.000	—	58.000.000	1.702.000.000
		<i>Opere in gestione dell'Amministrazione centrale:</i>				
		Opere marittime	3.000.000.000	—	500.000.000	2.500.000.000
		Opere idrauliche	585.000.000	+	50.000.000	635.000.000
		<i>Opere in gestione degli uffici tecnico-amministrativi de-</i> <i>centralizzati:</i>				
		Magistrato alle acque e Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Venezia	556.000.000	+	34.000.000	590.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Trento	20.000.000		»	20.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano	200.000.000	+	10.000.000	210.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Torino	100.000.000	+	15.000.000	115.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Genova	110.000.000	+	5.000.000	115.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna	135.000.000	+	10.000.000	145.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze	110.000.000		»	110.000.000
		<i>Da riportarsi</i>	21.201.788.000	—	79.322.000	21.122.466.000

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)	
Numero dell'esercizio	DENOMINAZIONE				
1954-55	1955-56	3	4	5	
1	2	3	4	5	
		<i>Riporto . . .</i>	37.523.738.000	+ 26.626.412.600	64.150.150.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze	2.722.000.000	+ 572.000.000	3.294.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona	1.625.000.000	- 352.000.000	1.273.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Perugia	937.000.000	- 231.000.000	706.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	6.109.500.000	- 781.500.000	5.328.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila	2.085.000.000	+ 25.000.000	2.110.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli	5.460.000.000	+ 1.220.000.000	6.680.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari	1.495.000.000	- 235.000.000	1.260.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza	2.435.000.000	- 365.000.000	2.070.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro	1.885.000.000	+ 335.000.000	2.220.000.000
		Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo . .	5.049.750.000	- 660.000.000	4.389.750.000
		Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari . .	1.730.000.000	- 40.000.000	1.690.000.000
		<i>Sistemazioni relative alla gestione del Governo Militare Alleato</i>	150.000.000	- 150.000.000	>
		<i>Sistemazioni relative ad opere eseguite anteriormente alla liberazione</i>	50.000.000	- 50.000.000	>
		<i>Spese in annualità o semestralità</i>	42.343.791.645	+ 11.108.651.000	53.452.442.645
		<i>Autorizzazioni di spese non ripartite</i>	13.500.000.000	- 13.500.000.000	>
		<i>Spese per i cantieri-scuola</i>	>	+ 1.000.000.000	1.000.000.000
		<i>Totale delle spese effettive straordinarie . . .</i>	125.100.779.645	+ 24.522.563.000	149.623.342.645

Stato di previsione
per l'esercizio finanziario
1955-56

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SPESA

CAPITOLI		DENOMINAZIONE	Competenza secondo lo stato di previsione per l'esercizio finanziario 1954-55	Variazioni che si propongono	Competenza risultante per l'esercizio finanziario 1955-56 (Col. 4 ± 5)
Numero dell'esercizio					
1954-55	1955-56				
1	2	3	4	5	6
		<i>Riporto . . .</i>	37.523.738.000	+ 26.626.412.600	64.150.150.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Firenze	2.722.000.000	+ 572.000.000	3.294.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Ancona	1.625.000.000	- 352.000.000	1.273.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Perugia	937.000.000	- 231.000.000	706.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Roma	6.109.500.000	- 681.500.000	5.428.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche de L'Aquila	2.085.000.000	- 25.000.000	2.060.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Napoli	5.460.000.000	+ 1.220.000.000	6.680.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bari	1.495.000.000	- 235.000.000	1.260.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Potenza	2.435.000.000	- 365.000.000	2.070.000.000
		Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Catanzaro	1.885.000.000	+ 335.000.000	2.220.000.000
		Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo . .	5.049.750.000	- 710.000.000	4.339.750.000
		Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari . .	1.730.000.000	- 40.000.000	1.690.000.000
		<i>Sistemazioni relative alla gestione del Governo Militare Alleato</i>	150.000.000	- 150.000.000	»
		<i>Sistemazioni relative ad opere eseguite anteriormente alla liberazione</i>	50.000.000	- 50.000.000	»
		<i>Spese in annualità o semestralità</i>	42.343.791.645	+ 11.108.651.000	53.452.442.645
		<i>Autorizzazioni di spese non ripartite</i>	13.500.000.000	- 13.500.000.000	»
		<i>Spese per i cantieri-scuola</i>	»	+ 1.000.000.000	1.000.000.000
		<i>Totale delle spese effettive straordinarie . . .</i>	125.100.779.645	+ 24.522.563.000	149.623.342.645